

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI)

- Approvato con atto Consiliare n. 40 del 30/07/2014
- Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 13/07/2015
- Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2017
- Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 08/05/2017
- Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2020
- Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2020

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetti passivi
- Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo
- Art. 6 – Esclusioni dal tributo
- Art. 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali
- Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni
- Art. 9 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
- Art. 11 – Categorie di utenza
- Art. 12 – Tariffe del tributo
- Art. 13 – Riscossione
- Art. 14 – Dichiarazioni
- Art. 15 – Tributo giornaliero
- Art. 16 – Rimborsi e compensazione
- Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 18 – Dilazione del pagamento della tariffazione ordinaria
- Art. 18 bis - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.
- Art. 19 – Riscossione coattiva
- Art. 20 – Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.
3. La gestione dei rifiuti nel Comune di Rio Saliceto è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Rio Saliceto nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
 - c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
 - d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
 - e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.
2. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la

numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

3. La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Per le aree di cui alla lettera c) del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 30% della superficie operativa totale.

Art. 6 – Esclusioni dal tributo.

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- Locali con utenze domestiche inutilizzati e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;
- Locali con utenze non domestiche privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività;
- centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- fabbricati danneggiati non agibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- locali adibiti da imprenditori agricoli esclusivamente a ricoveri di attrezzi e mezzi;
- balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 5;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- locali per i quali il soggetto passivo del tributo è il Comune;

Aree:

- impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- zone di transito e di manovra;
- zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- i balconi a sbalzo;
- le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- aree per i quali il soggetto passivo del tributo è il Comune;

2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Art. 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali ad uso promiscuo, le percentuali di seguito indicate:
 - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 85%;
 - Case di riposo e strutture ricovero analoghe: 85%;
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 90%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole : 70%;
 - autocarrozzerie: 70%
 - elettrauto: 70%;
 - caseifici e cantine vinicole: 60%;
 - macellerie e pescherie: 70%;
 - verniciatura in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 80%;
 - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 70%;

- laboratori fotografici o eliografici: 85%;
 - distributori di carburanti: 90%
2. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

1. Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i 800 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa.
4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica una riduzione del 20% sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa.
5. Per le abitazioni tenute a disposizione e con utenze collegate, nelle quali nessuno risulta avere residenza è prevista l'applicazione di una riduzione pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa; a tal proposito il soggetto passivo dovrà indicare nella denuncia di variazione l'abitazione di residenza principale, indicando inoltre di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamenti del Comune.
6. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero è prevista l'applicazione di una riduzione pari al 20% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.
7. Alle abitazioni ammobiliate e con utenze collegate, i cui occupanti siano deceduti, e che non risultino utilizzate, è prevista l'applicazione di una riduzione pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa; a tale proposito gli eredi dovranno far pervenire all'Ufficio Tributi la denuncia di cambio intestazione del tributo ed indicare di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
8. Alle abitazioni di coltivatori agricoli poste direttamente sul fondo coltivato è concessa una riduzione pari al 20% sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa.

9. Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante esibizione dei formulari o attestazioni rilasciate da soggetti autorizzati, comprova di avere avviato al riciclo.

La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.

La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo dei quantitativi presi in considerazione sono esclusi i rifiuti conferiti al servizio pubblico, i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, i rifiuti avviati allo smaltimento e i rifiuti da imballaggi terziari.

10. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad $1/365$ del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa.

11. Per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione che non risulta locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, il tributo è applicato in misura ridotta di due terzi. Nel caso di applicazione della presente riduzione non sono applicabili le riduzioni previste al punto 5) e 6) dell'art. 8.”.

12. La tariffa dovuta per le utenze non domestiche, relative ad attività di produzione di prodotti finiti della panificazione, che cedono gratuitamente al canile intercomunale di Novellara i propri prodotti eccedenti, in quanto invenduti o non consumati entro le ventiquattro ore dalla produzione, è ridotta per la sola quota variabile proporzionalmente alle quantità di prodotto donato, debitamente documentato ed attestato.

La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di prodotto donato e relativa quantità complessiva di rifiuti sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.

La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità di prodotto eccedente donato rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre entro il 31 gennaio dell'anno successivo la documentazione attestante il quantitativo dei prodotti ceduti gratuitamente. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.

13. Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i centri di raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:

- il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti;
- il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sulla imposta TARI dovuta per l'anno d'imposta successivo a quello di conferimento;
- i materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) solo se completi di tutti i loro componenti, nonché altri materiali riportati nella tabella seguente:

Tipologia materiale	Descrizione	Unità di misura
RAEE 1 linea freddo	Frigorifero, congelatore	numero
RAEE 2 grandi bianchi	Lavatrice, lavastoviglie, forni elettrici	numero
RAEE 3 tv e monitor	Monitor computer, tv piatto, tv tubo catodico	numero
RAEE 4 piccoli elettrodomestici	Cellulare, caricabatterie, calcolatrice, spazzolino da denti, rasoio per capelli, rasoio elettrico, sveglia, videocamera, fotocamera, computer (escluso lo schermo), stampante, fax domestico, microonde, phon, frullatore, mixer da cucina	numero
RAEE 5 fonti luminose	Lampadine a risparmio energetico, lampadine, neon	numero
Olio vegetale	Olio da frittura esausto	litro
Olio minerale	Olio motore per veicoli	litro
Accumulatori	Batterie al piombo per autoveicoli e motociclette (non pile comuni)	numero
Rifiuti Ingombranti	Armadi, reti letto, comodini, comò, pezzi di arredo componibili, poltrone, divani, tavoli, gazebo, arredi in genere aventi misure minima di 1 m x 1 m x 0.5 m	numero

- con deliberazione di Giunta Comunale vengono definiti i punteggi attribuiti ad ogni categoria di materiale e la corrispondenza tra punteggio e valore di sconto, espresso in Euro, necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti;
- la riduzione spetta soltanto se il punteggio ottenuto dà origine a una riduzione pari a un minimo di 5 Euro; il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa;
- le riduzioni spettano per anno d'imposta e non sono trasferibili su altri periodi d'imposta.
- la riduzione, in ogni anno di imposta, è riconosciuta sulla base dei punteggi accumulati dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di imposta.

14. Per gli immobili rientranti nella categoria delle utenze non domestiche che risultano avere le utenze collegate ma che di fatto non sono utilizzati in quanto il relativo uso è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente competente, la tassa rifiuti non è dovuta per il periodo che intercorre dalla presa in carico dell'immobile al rilascio

dell'autorizzazione.

A tal fine occorre presentare entro un mese dalla presentazione dell'istanza all'Ente di competenza, apposito modulo di dichiarazione all'ufficio tributi unitamente a copia della richiesta inoltrata.

Ad autorizzazione avvenuta, l'intestatario dell'utenza dovrà presentare dichiarazione di inizio di occupazione al fine del regolare conteggio di imposta.

Per il solo anno 2020, il termine di presentazione all'ufficio tributi della documentazione sopra indicata è fissato al 31/12/2020.

Art. 9 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. In applicazione all'art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013 sono stabilite le seguenti ulteriori esenzioni e riduzioni:
 - a) esenzione totale alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Servizio Sociale;
 - b) esenzione totale per le unità immobiliare i cui occupanti hanno acquisito la residenza o la dimora presso una Casa di Riposo o struttura analoga e che non risulti di fatto utilizzata;
 - c) esenzione totale per i locali delle istituzioni scolastiche alle cui spese di funzionamento provvede per legge il Comune e per le Scuole private convenzionate con raccolta differenziata della carta e/o della frazione umida. L'esonero della tassa è concesso in considerazione dell'interesse della collettività all'adeguato svolgimento dell'attività scolastica che potrebbe risultare compromessa dalla pesante influenza nei bilanci delle scuole del prelievo tributario;
 - d) riduzione del 50% sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa per i nuclei famigliari (come risultanti dallo Stato di Famiglia alla data di presentazione della domanda) composti da uno o più componenti pensionati, tutti di età superiore ai 65 anni con reddito calcolato ai fini ISEE da determinare annualmente con apposita delibera di Giunta Comunale. In caso di mancata deliberazione, restano in vigore i limiti dell'anno precedente.
2. La riduzione di cui al punto d), del precedente comma, è concessa su domanda dell'interessato presentata su appositi moduli predisposti dal Comune e a condizione che dimostri di averne diritto.
3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione o le riduzioni.
4. Ai sensi dell'art. 24 della Legge 164 del 2014, i soggetti ammessi a partecipare al baratto amministrativo così come disciplinato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27/03/2017 ed eventuali modifiche intervenute, sono sollevati dal pagamento della tassa rifiuti per l'annualità in corso al periodo di realizzazione del progetto, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere per interventi riguardanti la tutela e la valorizzazione del territorio.

L'Ufficio Tecnico è tenuto a trasmettere all'ufficio tributi gli atti riguardanti la definizione dei singoli progetti al fine di individuare i beneficiari di tale riduzione e a comunicare prontamente ogni elemento utile eventualmente sopravvenuto che comporti l'immediata sospensione e/o annullamento di tale agevolazione. Le esenzioni concesse per l'attivazione del baratto amministrativo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi della tassa sui rifiuti.

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art. 11 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono quelle relative a nuclei familiari che hanno stabilito la loro residenza sul territorio comunale come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:
 - documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;
 - attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza.

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono quelle relative a persone che hanno stabilito la residenza in altre unità immobiliari o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di

occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto, sulla base della tabella allegata, sotto la lettera A, al presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
4. Per i locali delle utenze non domestiche nelle quali per cessata attività non si svolge alcuna attività lavorativa e tuttavia non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, è prevista l'applicazione della tariffa della categoria magazzini.

Art. 12 - Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
4. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui alla tabella allegata, sotto la lettera A, al presente regolamento.
5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma 3, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 13 – Riscossione

1. Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che verrà inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - a) 31 maggio: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
Per l'anno 2014 la scadenza dell'acconto è stata fissata il 30 settembre 2014;
 - b) 02 dicembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre.
Per l'anno 2014: scadenza della 2° rata al 30 novembre 2014.
- 2 bis. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe e ai criteri deliberati l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
3. Il tributo non è dovuto se di importo uguali o inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

Art. 14 – Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato. La cessazione della condizione per la quale è stata richiesta la riduzione o l'esclusione o l'agevolazione del tributo dovrà essere comunicata presentando l'apposito modulo predisposto dal Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dichiarata.

5. L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 7 nonché l'esenzione di superfici determinate ai sensi dell'art. 2 sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER.
E' facoltà del Comune di effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.
6. L'applicazione della riduzione di cui al comma 9 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.
La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti.
Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).
7. Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di € 2,50.

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Non si rimborsano le somme uguali o inferiori ad € 12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad € 2,50.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 147 del 2013 e nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni e Legge n. 160/2019.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30

giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo dovuto non supera euro 15,00. Lo stesso limite vale anche nel caso di crediti per sole sanzioni ed interessi.

Art. 18 - Dilazione del pagamento della tariffazione ordinaria

1. Su richiesta del contribuente, nell'ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, il Funzionario Responsabile può concedere la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da tariffazione ordinaria secondo i seguenti criteri:
 - a favore di titolari di utenze domestiche, in situazione di obiettiva difficoltà economica, destinatari di avvisi di pagamento di importo uguale o superiore a € 150,00, in rate mensili costanti di importo non inferiore a € 50,00 cadauna e con un numero di rate che va da un minimo di 3 ad un massimo di 12;
 - a favore di titolari di utenze non domestiche, in situazione di obiettiva difficoltà economica, destinatari di avvisi di pagamento di importo uguale o superiore a € 600,00, in rate mensili costanti di importo non inferiore a € 100,00 cadauna e con numero di rate che va da un minimo di 6 a un massimo di 12;
2. Modalità di richiesta.
 - La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento previsto dagli avvisi bonari.

- l'istruttoria deve essere compiuta dal Funzionario Responsabile, che è Responsabile del procedimento, il quale nel corso della stessa, provvede a verificare la completezza della domanda e della documentazione presentata, ed eventualmente a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica;
- entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile provvede ad adottare ed a comunicare all'interessato, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta;
- decorso inutilmente il suddetto termine, la domanda si intende accolta in base al principio del silenzio-assenso;
- che il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti;
- su ogni singola rata sono applicati gli interessi al saggio legale vigente alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione, calcolati giorno per giorno;
- il mancato pagamento, anche solo di una rata, comporta l'automatica decadenza del debitore dal beneficio della rateizzazione e l'avvio della riscossione in un'unica soluzione del debito residuo;

Art. 18 bis - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.

Per le relative modalità occorre fare riferimento al Regolamento delle Entrate Comunali.

Art. 19 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva potrà essere effettuata direttamente dal Comune o affidata a soggetti terzi nei modi di legge, conformemente ai poteri ed alle procedure previste dalle disposizioni vigenti, oltre che in base alle disposizioni di cui alla legge n. 160 del 2019 per quanto attiene agli accertamenti esecutivi.
2. Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare del tributo dovuto non sia superiore all'importo di euro 15,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. Lo stesso limite vale anche nel caso di crediti per sole sanzioni ed interessi.

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° Gennaio 2020.